



Direzione Centrale Relazioni Internazionali
Direzione Centrale Pensioni

Roma, 20/10/2026

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 107

E, per conoscenza,

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Pensione in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Valutazione dei periodi assicurativi esteri**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si riepilogano i criteri per la valutazione dei periodi assicurativi esteri ai fini del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Si forniscono altresì ulteriori chiarimenti applicativi, con particolare riferimento alla verifica del requisito dell'importo soglia per le pensioni di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale nel sistema misto, con ultima iscrizione nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.*

INDICE

Premessa

1. Valutazione dei periodi assicurativi esteri per il conseguimento del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale. Riepilogo delle istruzioni operative e ulteriori chiarimenti per l'istruttoria delle relative domande
2. Misura della pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale
3. Verifica del requisito dell'importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale
- 3.1 Ultima contribuzione italiana accreditata nella Gestione separata e successivi periodi esteri. Criteri per la verifica del requisito dell'importo soglia
4. Integrazione al trattamento minimo della pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale
5. Irrilevanza della contribuzione estera versata da ultimo dal lavoratore ai fini dell'individuazione dell'Ente istruttore
6. Domanda di pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale. Modalità di presentazione della domanda in relazione alla residenza del soggetto richiedente

Premessa

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute per l'istruttoria delle domande di pensione in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in presenza di periodi assicurativi esteri, con la presente circolare si fornisce un riepilogo delle istruzioni fornite nel tempo in materia, nonché ulteriori chiarimenti in merito:

- alle condizioni da verificare al fine di potere riconoscere una pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale;
- alla rilevanza dei periodi assicurativi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 ai fini della determinazione del sistema pensionistico da applicare alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, con riferimento sia ai requisiti di accesso sia agli istituti utili alla verifica del diritto, nonché all'integrazione al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
- alla valorizzazione, ai fini della verifica del requisito dell'importo soglia, dei periodi assicurativi esteri versati successivamente all'ultima contribuzione accreditata in Italia nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- all'individuazione dell'Ente istruttore in presenza, da ultimo, di periodi assicurativi versati all'estero.

Inoltre, l'ultimo paragrafo della circolare chiarisce le diverse modalità di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, in relazione alla residenza del soggetto richiedente.

1. Valutazione dei periodi assicurativi esteri per il conseguimento del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale. Riepilogo delle istruzioni operative e ulteriori chiarimenti per l'istruttoria delle relative domande

In merito alla valutazione dei periodi assicurativi esteri ai fini del conseguimento del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale sono state fornite istruzioni al paragrafo 2 della circolare n. 60 del 16 marzo 2017 e con i messaggi operativi n. 1094 del 9

marzo 2016, n. 2053 del 18 maggio 2020 e n. 2575 del 13 luglio 2021.

Le istruzioni fornite hanno chiarito che, ai fini della verifica del diritto ai trattamenti pensionistici in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, devono essere considerati anche i periodi assicurativi maturati all'estero. Rilevano, in particolare, i periodi assicurativi maturati negli Stati dell'Unione europea, dello Spazio Economico Europeo (SEE) e in Svizzera, nel Regno Unito e negli Stati legati all'Italia da Accordi o da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione internazionale.

I periodi assicurativi esteri, anche se hanno già dato luogo a una pensione estera, rilevano ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale; a tali fini, se sovrapposti a quelli italiani, sono valutati una sola volta (cfr. il par. 2 della circolare n. 60 del 2017).

La titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della facoltà di cumulo (cfr. il messaggio operativo n. 1094 del 2016 e il par. 2 della citata circolare n. 60 del 2017).

La totalizzazione estera per le pensioni in regime di cumulo è possibile se:

- a) risulta perfezionato in Italia il periodo minimo di contribuzione richiesto per l'accesso alla totalizzazione internazionale, previsto dalla normativa europea (cinquantadue settimane o un anno) o dai singoli Accordi o Convenzioni bilaterali (cfr. il par. 2 della circolare n. 60 del 2017). Per il perfezionamento del requisito contributivo minimo è utile tutta la contribuzione non coincidente, a qualsiasi titolo versata o accreditata nelle Gestioni previdenziali italiane interessate dal cumulo;
- b) tra le Gestioni previdenziali italiane coinvolte nel cumulo, ve ne sia almeno una nella quale, in base alle disposizioni che regolano la totalizzazione internazionale, sia possibile riconoscere, ai fini pensionistici, i periodi assicurativi esteri che si intendono valorizzare;
- c) la valorizzazione dei periodi assicurativi esteri risulti *"necessaria"* ai fini del diritto o, comunque, consenta il riconoscimento di un trattamento pensionistico *"più favorevole"* per l'interessato rispetto alla liquidazione di una pensione in regime di cumulo in regime nazionale (principio del c.d. doppio calcolo).

Ai fini di tale valutazione, i periodi assicurativi esteri rilevano per il diritto alla pensione in regime di cumulo come se si trattasse di analoghi periodi italiani. Infatti, l'articolo 6 del regolamento (CE) 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, dispone che l'Istituzione competente di uno Stato membro deve considerare gli analoghi periodi maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica (cfr. il par. 4 della circolare n. 88 del 2 luglio 2010).

Si precisa che, in applicazione della maggior parte degli Accordi o Convenzioni bilaterali, qualora il diritto alla pensione venga raggiunto esclusivamente con i periodi assicurativi maturati in base alla legislazione italiana, compreso in regime di cumulo, la totalizzazione con i periodi maturati all'estero non è necessaria.

Fanno eccezione gli Accordi e le Convenzioni bilaterali stipulati con l'Isola di Jersey e le Isole del Canale, con gli Stati neo-formati della ex-Jugoslavia e con l'Uruguay.

I periodi assicurativi esteri non sovrapposti a quelli italiani rilevano secondo la misura e la collocazione temporale certificate dalle Istituzioni estere. Tali periodi sono considerati ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. Tale accertamento è necessario per individuare i requisiti di accesso, gli istituti applicabili alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale e il sistema di calcolo dei pro-quota di pensione a carico delle Gestioni previdenziali dell'INPS interessate al cumulo (cfr. il par. 2 della circolare n. 123 del 12 giugno 1996; il par. 3, lett. b), della circolare n. 88 del 2010; la circolare n. 119 del 4 ottobre 2012).

2. Misura della pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale

La misura della pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale viene calcolata in base ai periodi assicurativi maturati in Italia nelle Gestioni previdenziali interessate al cumulo.

Resta fermo, come chiarito al paragrafo 1 della presente circolare, che i periodi assicurativi esteri, ove collocati temporalmente anteriormente al 1° gennaio 1996, rilevano per la determinazione del sistema di calcolo dei pro-quota della pensione in regime di cumulo determinata dall'INPS.

Nel calcolo dei pro-quota, se il cumulo in regime internazionale riguarda periodi assicurativi presso più Gestioni previdenziali rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale, i periodi assicurativi esteri sono valorizzati nella Gestione previdenziale che assicura il trattamento più favorevole (cfr. il par. 2 della circolare n. 117 del 9 agosto 2019 e il par. 2 della circolare n. 60 del 2017).

3. Verifica del requisito dell'importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale

Ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge n. 228 del 2012, e successive modificazioni, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e di anzianità contributiva, previsti dalla Gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

Pertanto, il requisito dell'importo soglia deve essere verificato per le pensioni di vecchiaia in regime di cumulo quando il trattamento pensionistico è liquidato nel sistema misto e il soggetto, di età inferiore ai 71 anni (da adeguare agli incrementi della speranza di vita dal 1° gennaio 2027), risulti, da ultimo, iscritto alla Gestione separata (cfr. il par. 1 del messaggio operativo n. 1094 del 2016 e il quesito n. 7 del messaggio operativo n. 2053 del 2020).

Nei casi in cui la pensione di vecchiaia in regime di cumulo sia liquidata in regime internazionale, con le circolari n. 95 del 12 luglio 2012 e n. 126 del 25 ottobre 2012 sono state fornite indicazioni ai fini della verifica del requisito dell'importo soglia, precisando che occorre considerare anche l'importo della pensione e/o del pro-rata estero.

Ai fini della verifica del requisito dell'importo soglia, l'importo della pensione italiana in liquidazione deve essere, quindi, sommato all'importo della pensione e/o del pro-rata estero derivante dalla contribuzione maturata in Paesi che applicano i regolamenti UE in materia di sicurezza sociale o in Paesi extracomunitari legati all'Italia da Accordi o Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. Il trattamento pensionistico complessivo così determinato non deve essere inferiore all'importo soglia.

Con riferimento alle istruzioni fornite con il messaggio operativo n. 2575 del 2021, si precisa che il requisito dell'importo soglia può essere perfezionato anche successivamente, per effetto della liquidazione della pensione e/o del pro-rata estero. In tali casi, la decorrenza della pensione di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tale requisito.

3.1 Ultima contribuzione italiana accreditata nella Gestione separata e successivi periodi esteri. Criteri per la verifica del requisito dell'importo soglia

Come precisato al precedente paragrafo 3, nei casi in cui debba essere liquidata una pensione di vecchiaia in regime di cumulo nel sistema misto a un soggetto che abbia, da ultimo, contributi accreditati nella Gestione separata, la Struttura territorialmente competente dell'INPS, ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge n. 228 del 2012, deve verificare anche il raggiungimento del requisito dell'importo soglia.

Tuttavia, per le pensioni di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, tale verifica non è necessaria quando, successivamente all'ultima contribuzione versata in Italia nella Gestione separata, il soggetto può fare valere periodi assicurativi esteri che, secondo le disposizioni sulla totalizzazione internazionale, sono valorizzabili, ai fini del diritto alla pensione in regime cumulo, in una Gestione previdenziale per la quale non opera tale requisito.

Si ricorda, al riguardo, che solo per i c.d. Fondi speciali italiani gestiti dall'Istituto la totalizzazione internazionale richiede specifiche condizioni.

In particolare, i periodi esteri devono essere maturati in Fondi esteri posti a tutela della medesima categoria di lavoratori o, in mancanza di un Fondo estero corrispondente, in relazione ad attività che, se svolte in Italia, avrebbero comportato l'iscrizione al Fondo speciale (cfr. il par. 4, lett. e), della circolare n. 88 del 2010).

Pertanto, in caso di domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale nel sistema misto esclusivamente con contribuzione versata e/o accreditata in un Fondo speciale e, da ultimo, nella Gestione separata, al fine di stabilire se possa essere esclusa la verifica del requisito dell'importo soglia è necessario valutare la natura dei periodi di lavoro svolti all'estero, come certificati dall'Istituzione previdenziale estera.

Conseguentemente, se l'attività svolta all'estero non è assimilabile a quella che comporterebbe l'iscrizione a un Fondo speciale in Italia o in mancanza del Fondo estero corrispondente, l'importo soglia deve essere verificato in conformità ai criteri indicati al paragrafo 3 della presente circolare.

Se, invece, oltre alla Gestione separata come ultima gestione e al Fondo speciale, risultano coinvolte nel cumulo anche forme assicurative in cui è possibile, secondo le regole della totalizzazione internazionale, valorizzare i periodi assicurativi esteri indipendentemente dalla loro qualificazione, la verifica del requisito dell'importo soglia non è necessaria.

Resta fermo che, per potere accedere al trattamento pensionistico, l'assicurato deve avere cessato l'attività di lavoro dipendente, anche all'estero, alla data di decorrenza della pensione (cfr. la circolare n. 89 del 10 luglio 2009 e il par. 2 della circolare n. 119 del 2012).

4. Integrazione al trattamento minimo della pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale

Come precisato al paragrafo 9 della circolare n. 120 del 6 agosto 2013 e, successivamente, al paragrafo 5.2 della circolare n. 140 del 12 ottobre 2017, ai titolari di pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema misto, è riconosciuto, al ricorrere delle condizioni reddituali di legge, il diritto al trattamento minimo in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 463 del 1983, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle forme assicurative per le quali è previsto tale

beneficio.

In presenza di una pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale nel sistema misto sulla base di periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, è possibile riconoscere l'integrazione al trattamento minimo della pensione in regime di cumulo. L'onere resta a carico delle Gestioni previdenziali italiane che riconoscono tale istituto. Ciò vale anche quando il sistema di calcolo applicato per determinare i singoli pro-quota a carico di ciascuna Gestione previdenziale sia contributivo.

Ad esempio, se il soggetto ha maturato 15 anni di periodi assicurativi all'estero anteriormente al 1° gennaio 1996 e successivamente è iscritto in Italia al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e alla Gestione esclusiva dell'Assicurazione generale obbligatoria, la pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale è integrabile al trattamento minimo, al ricorrere delle condizioni previste. Ciò vale anche se l'intera contribuzione accreditata nelle Gestioni previdenziali italiane si colloca temporalmente dal 1° gennaio 1996.

Ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la concessione dell'integrazione al trattamento minimo della pensione in regime internazionale, si tiene conto delle prestazioni percepite dall'interessato anche a carico di altri Stati membri (pensione e/o pro-rata estero), nonché di eventuali redditi conseguiti all'estero.

5. Irrilevanza della contribuzione estera versata da ultimo dal lavoratore ai fini dell'individuazione dell'Ente istruttore

Si ritiene utile precisare che, in caso di domanda di pensione in regime di cumulo ai sensi della legge n. 228 del 2012, ai fini dell'individuazione del competente Ente istruttore, occorre fare riferimento esclusivamente alla Gestione previdenziale in cui risulta versata l'ultima contribuzione italiana.

6. Domanda di pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale. Modalità di presentazione della domanda in relazione alla residenza del soggetto richiedente

Le modalità di presentazione della domanda di pensione in regime internazionale sono diverse in relazione alla residenza del soggetto richiedente.

Il soggetto residente in Italia, di regola, presenta la domanda di pensione tramite la procedura telematica e può scegliere la tipologia di prodotto pensionistico. Il soggetto residente in un Paese che applica i regolamenti UE o gli Accordi o le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale presenta, di regola, la domanda all'Istituzione previdenziale competente dello Stato di residenza, secondo le modalità previste dalla normativa di tale Stato.

L'Istituzione estera invia alla competente sede Polo dell'INPS la modulistica di collegamento per avviare il flusso internazionale. In tale sede, l'Istituzione estera può:

- allegare la domanda presentata dall'interessato o dall'Istituto di patronato, contenente la specifica indicazione della tipologia di prodotto pensionistico richiesto (pensione anticipata ordinaria, pensione anticipata flessibile, pensione per i lavoratori precoci, opzione donna, pensioni in regime di cumulo, ecc.);
- segnalare eventuali manifestazioni di volontà del richiedente negli appositi riquadri della suddetta modulistica riservati alle note.

Tuttavia, può accadere che l'Istituzione estera non comunichi all'INPS tali indicazioni, anche quando l'interessato o l'Istituto di patronato abbiano manifestato la volontà di richiedere uno specifico trattamento pensionistico italiano.

In ogni caso, la Struttura territorialmente competente dell'INPS non deve limitarsi alla prestazione eventualmente indicata nella documentazione trasmessa dall'Istituzione estera, espressa in modo generico come pensione di vecchiaia o anticipata, ma deve esaminare complessivamente la posizione assicurativa dell'interessato e verificare tutte le diverse possibilità di accesso al trattamento pensionistico previste dalla normativa vigente. Tale valutazione è finalizzata a garantire il trattamento più favorevole e a salvaguardare la decorrenza del trattamento pensionistico.

Inoltre, prima di procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico, la medesima Struttura territoriale dell'INPS deve informare l'interessato sulle diverse possibilità di accesso alla pensione emerse in fase di istruttoria e sui relativi effetti. In tale modo, l'interessato può effettuare una scelta consapevole in ordine alla prestazione da conseguire (cfr. il par. 3, lett. a), della circolare n. 88 del 2010).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga